



COMUNE DI TORRIONI
Provincia di Avellino

ORIGINALE

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 17 Del 30-06-2025

OGGETTO: AGGREGAZIONI E CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE ART. 62 DEL D.LGS. N. 36/2023 STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO N. 40/2024

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di giugno alle ore 10:40 nella sala delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Straordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sindaco Oliviero Annamaria nella sua qualità di Presidente e sono rispettivamente presenti ed assenti all'appello nominale le seguenti persone:

Oliviero Annamaria	P	Iommazzo Nicola	P
Donnarumma Serafino	P	Oliviero Fabio	P
Ferrara Francesco	P	Avella Emilio	P
Spadea Filomena	P	Casillo Giuseppe	P
Iommazzo Adriano	P	Granata Paolo	P

CONSIGLIERI PRESENTI N. 10

CONSIGLIERI ASSENTI N. 0

Lepore Giovanni	P
-----------------	---

Assiste e Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Giuditta, con funzioni referenti, consultive e di verbalizzazione ai sensi dell'art.97 del D.Lgs.n.267/2000.

La seduta è

TENUTO CONTO che l'ordinamento giuridico vigente in tema di organizzazione dell'attività amministrativa e di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni prevede i seguenti obiettivi, opportunità e prescrizioni:

- l'art. 97 della Costituzione dispone che *"I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione..."*;
- l'art. 1 della Legge 241/1991 statuisce che *"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza...."*;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990 prevede la possibilità che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- anche l'art. 30-comma1 del d.lgs. n.267/2000, prevede la possibilità che gli Enti Locali *"al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni"*;
- l'art. 13 della legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" dispone *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione...sono definite...le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose."*;
- l'art. 1 del D.P.C.M. del 30/06/2011, emanato in attuazione del succitato "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", statuisce *"...il presente decreto è finalizzato a promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni Uniche Appaltanti....mira ad agevolarne una maggiore diffusione (della SUA), in modo da perseguire l'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.."*;
- l'art. 1, comma 88, della Legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" prevede la possibilità che *"La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;
- l'art. 62, combinato disposto di cui al comma 1 e 2, del d. lgs. N. 36/2023 dispone che *"...Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il Codice dei Contratti Pubblici identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate ..."*;
- l'art. 62, al comma 6, del d. lgs. N. 36/2023 prevede *"...Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui*

all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate...";

- *l'art. 62, al comma 9, del d. lgs. N. 36/2023 dispone che "...Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata...";*
- *l'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021 impone "limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";*
- *l'art. 226, al comma 5, del d. lgs. N. 36/2023 dispone che "...Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso...";*

EVIDENZIATO, pertanto, che:

- in data 01 aprile 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" che riordina la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la previgente disposizione di cui all'art. 37 D. Lgs. 50/2016, richiamata dagli atti istitutivi della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino, è stata trasfusa nel vigente art. 62 D. Lgs. 36/2023, con particolare riferimento al comma 9; di conseguenza, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino ha continuato ad operare, senza soluzione di continuità, su delega degli Enti già aderenti alla medesima, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 226, comma 5, D. Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO che:

- la Provincia di Avellino, con deliberazione di Consiglio 114/2019 e successiva 56/2020, ha istituito la << Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Avellino >> con il compito principale di curare le procedure di gara per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, che gli Enti aderenti alla stessa intendano delegarle;
- con il medesimo atto provinciale sono stati, *altresì*, approvati lo schema di convenzione della stessa Stazione Unica Appaltante, disciplinante le modalità di funzionamento della medesima e le modalità di partecipazione degli Enti aderenti, nonché il Regolamento per il suo funzionamento;

- che al riguardo è previsto che la SUA può svolgere le proprie attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale;
- che questo Comune con propria Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 15.12.2021 ha provveduto ad aderire alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Avellino stipulando la relativa Convenzione, *giusta rep. n. ____ del ____*;
- con lettera acquisita al protocollo del Comune al n. _____ del _____ la stessa Provincia di Avellino ha fatto presente che ha provveduto con propria Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 18/04/2024 ad approvare il nuovo schema di Convenzione e regolamento della << Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Avellino >>, disciplinante le modalità di funzionamento della medesima e le modalità di partecipazione degli Enti aderenti, reso coerente con il recente dettato normativo in materia di appalti pubblici ovvero il D. Lgs. n. 36/2023;

PRECISATO che, *ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 226, comma 5, D. Lgs. 36/2023*, la disciplina del rapporto convenzionale intercorrente tra la Provincia di Avellino e codesto Ente già aderente alla SUA della Provincia di Avellino è comunque suscumbibile nell'alveo dello schema di convenzione e del Regolamento attuativo, *aggiornati alle previsioni di cui al D. Lgs. 36/2023 ed approvati con la succitata deliberazione di C.P. n. 40/2024*, e, pertanto, detto rapporto convenzionale resta efficace *comunque* fino alla data prevista nella convenzione già in essere con la Provincia;

ESAMINATO lo schema di convenzione e il relativo regolamento di funzionamento della SUA con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- *Art. 3 – Modalità di adesione alla Stazione Unica Appaltante, durata della convenzione e recesso* che prescrive, *tra l'altro*, che “...L'adesione è disposta dall'organo competente dell'Ente aderente mediante approvazione dello schema di Convenzione e del Regolamento nonché successiva sottoscrizione di entrambi da parte del legale rappresentante o delegato dell'Ente aderente e da parte del Presidente della Provincia di AvellinoLa convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima, con efficacia per un periodo pari ad anni 5 (cinque). Su richiesta espressa dell'Ente aderente la convenzione può prevedere un periodo di efficacia inferiore ad anni 5 (cinque) ma comunque di durata minima pari a 12 (dodici) mesi...”;
- *Art. 4 – Attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante, Art. 5 – Attività escluse e Art. 6 – Attività svolte dall'Ente aderente*, da cui si evincono le principali funzioni delegate alla SUA da ciascun Ente aderente;
- *Art. 13 – Tavolo per il coordinamento e l'innovazione* che regola le forme di interazione e partecipazione dei singoli Enti aderenti in tema di organizzazione della SUA;
- *Art. 15 - Rapporti e risorse finanziarie* che prevede ai fini della sostenibilità della SUA che ciascun ente aderente riconosca alla stessa una quota fissa annuale direttamente proporzionale al numero di abitanti e una quota variabile in funzione dei servizi di volta in volta richiesti;

TENUTO CONTO che la partecipazione alla Stazione Unica Appaltante presso la Provincia di Avellino risponde ad un interesse pubblico in quanto mira a promuovere ed attuare:

- forme di associazionismo tra Enti, espressione di una moderna forma di governance territoriale, che non solo persegue l'obiettivo principe del buon andamento della pubblica amministrazione ma consente anche alle stesse di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;
- interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi, economicità ed economia di scala, la programmazione annuale per individuare i bisogni comuni tra Enti;
- fruire della disponibilità di una struttura altamente qualificata che consente adeguata professionalità e, *quindi*, un'azione amministrativa più snella e tempestiva che permette, *altresì*, di creare le condizioni affinché vi possa essere un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) con una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure;

RITENUTO, *quindi*, di prendere atto della Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 18/04/2024 ad oggetto "STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI" e, *per l'effetto*, di confermare l'adesione alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Avellino, *come su indicata*, al fine di continuare il processo di razionalizzazione della spesa già avviato, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire e, soprattutto, tra le risorse impiegate ed i risultati infine raggiunti nonché al fine di ottemperare agli obblighi di aggregazione e centralizzazione della committenza disposto dal succitato art. 62 del d. lgs. N. 36/2023 con particolare riferimento alle procedure afferenti alle opere PNRR e PNC;

RICHIAMATI:

- il D. L. vo n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 56/2014;
- il D. L. vo n. 36/2023 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, sono stati espressi i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

CIO' premesso e considerato,

DELIBERA

1. **di considerare** in primo luogo la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **di prendere atto** della Delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 18/04/2024 ad oggetto "STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI" e, *per l'effetto*, di confermare l'adesione alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Avellino già disposta con la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 15.12.2021;
3. **di approvare** e fare proprio lo schema di Convenzione attuativa e il Regolamento di funzionamento per la Stazione Unica Appaltante in parola, nel testo approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 40/2024, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1 e Allegato 2);
4. **di autorizzare** il Sindaco p.t. dell'Ente comunale alla relativa sottoscrizione con la Provincia di Avellino, nonché a porre in essere ogni altro atto ed ogni altra attività conseguenti e susseguenti alla stessa presente deliberazione, da ritenersi utili e necessari al perfezionamento della adesione di che trattasi;
5. **di precisare che**, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 226, comma 5, D. Lgs. 36/2023, la disciplina del rapporto convenzionale intercorrente tra la Provincia di Avellino e codesto Ente a seguito della Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del ____ è comunque suscumbibile nell'alveo dello schema di convenzione e del Regolamento attuativo, *aggiornati alle previsioni di cui al D. Lgs. 36/2023 ed approvati con la succitata deliberazione di C.P. n. 40/2024*, e, pertanto, detto rapporto convenzionale resta efficace *comunque* fino alla data prevista nella convenzione già in essere con la Provincia, *nelle more della stipula della nuova Convenzione da stipularsi per gli effetti del presente atto*;

6. **di dare atto** che ciascun ente aderente riconosce alla SUA una quota fissa annuale direttamente proporzionale al numero di abitanti e una quota variabile in funzione dei servizi di volta in volta richiesti e, *conseguenzialmente*, di autorizzare il responsabile dell'area economico-finanziaria a prevedere la quota fissa nei bilanci di previsione delle annualità di vigenza della convenzione, all'assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione relativo alla quota fissa annuale posta a carico di questo Ente e di dare atto che ogni responsabile del servizio provvederà all'impegno e liquidazione della quota variabile per le procedure di propria competenza;
7. **di trasmettere**, quindi, alla Provincia di Avellino copia della presente deliberazione unitamente ai suoi allegati per i fini di cui sopra;
8. **di dare, infine**, al presente atto, con separata votazione ed all'unanimità dei voti dei consiglieri presenti e votanti, parimenti espressi nei modi e nelle forme di legge, l'eseguibilità immediata.

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data: 18-06-2025

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Maioli Nicola

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Annamaria Oliviero

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Giuditta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n. 69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza Comunale, li 14-07-2025

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Giuditta